

TI_GERICHTE 11.2013.36 vom 4. April 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.36_d20130404

FR: TI_GERICHTE 11.2013.36 du 4 avril 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2013.36 del 4 aprile 2013

Regeste

Appello stralciato dai ruoli per ritiro

Erwägungen

E. 1

va riconosciuta in ogni modo una congrua indennità per ripetibili, avendo essa introdotto osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore; che per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante dinanzi a questa Camera, essa risulta a priva d'interesse; che il diritto all'assistenza giudiziaria è infatti di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso); che, di conseguenza, ove una parte in causa perda tale sua qualità durante il processo, il gratuito patrocinio cui essa eventualmente beneficia si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti); che ciò vale a maggior ragione qualora al momento di perdere tale sua qualità la parte non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, in condizioni del genere venendo meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.); che nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo; che quando ha ritirato l'appello AP 1 non beneficiava del gratuito patrocinio, ragion per cui è venuto meno il suo interesse a ottenere una decisione in proposito; che diversa è la situazione di AO 1, la quale è stata chiamata a presentare una risposta all'appello di cui in buona fede non poteva prevedere l'inutilità; che, del resto, la sentenza del Pretore non consta essere affetta da un vizio tanto manifesto e riconoscibile da dover indurre la convenuta ad astenersi dal formulare osservazioni (DTF 139 III 477 in basso); che invero l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 senza oggetto (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3); che alla luce della precaria situazione finanziaria di AP 1, la relativa indennità appare tuttavia di difficile (se non impossibile) incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata, in gravi ristrettezze (art. 117 CPC), il beneficio del gratuito patrocinio, già conferito per altro dal Pretore davanti al primo grado di giurisdizione (DTF 122 I 322); che per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, essa va commisurata al tempo che un avvocato diligente e sollecito avrebbe profuso nell'assolvimento del mandato; che nella fattispecie il patrocinio si è esaurito in sostanza nella stesura delle osservazioni all'appello (5 pagine), le quali non hanno implicato alcuna citazione di dottrina né di giurisprudenza e non devono avere richiesto ragionevolmente più di 4 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si può aggiungere una mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA (8%); che alla

convenuta si giustifica di riconoscere perciò un'indennità di gratuito patrocinio di fr. 1000.– arrotondati; decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Non si riscuotono spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili. 3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse. 4. AO 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellata alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–. 5. Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.